

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2016, n. 930

Autorizzazione del Punto di raccolta fisso a scopo trasfusionale di Tursi quale articolazione organizzativa dell'Unità di Raccolta associativa AVIS di Potenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2016, n. 931

Decreto Legislativo 22/04/2016 n. 6715. Approvazione requisiti strutturali e gestionali relativi alla prima accoglienza delle strutture per minori stranieri non accompagnati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE la L.R. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la riforma dell'organizzazione regionale

la D.G.R. n.11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale

la D.G.R. n.637/2006 concernente la modifica della D.G.R. n.2903/04: disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

la D.G.R. n.227/2014 avente come oggetto: Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale;

la D.G.R. n.231 del 19/02/14 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona; la deliberazione n.693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n.227/2014;

la D.G.R. n.694 del 10/06/2014 relativa al dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali del-

le aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;

la DGR n.689 del 22.05.2015 - Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n.694/2014

la D.G.R. n.691/15 "D.G.R. n.689/2015. Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle aree Istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Affidamento incarichi Dirigenziali".

VISTE la L.R. n.3 del 9/2/2016 ("Legge di Stabilità Regionale 2016");

la L.R. n.4 del 9/2/2015 ("Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018");

la D.G.R. n.111 del 10/2/2016 ("Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018");

la L.R. n.5 del 4/3/2016 ("Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016");

PREMESSO che il Testo Unico sull'immigrazione Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Titolo V ha fornito disposizioni in materia sanitaria, istruzione, i alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale;

che il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ha approvato il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286";

che la Legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

che la Legge n.189/2002, art.32 ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) al fine di razionalizzare i programmi di accoglienza in precedenza gestiti a livello locale a seguito del protocollo d'intesa stipulato dal Ministero dell'Interno, dall'ANCI e dall'Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR);

che la circolare del Ministero dell'Interno n.7170 del 18 novembre 2009 specifica che “la certificazione relativa all'idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti;

che il DM 308/2000 ha definito il Regolamento concernente i “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art.11 della legge 8 novembre 2000 n.328”;

PREMESSO altresì che la L.R. n.4 del 14.02.2007 “Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale” ha inteso tra l'altro, eliminare o ridurre il rischio di svantaggio, di vulnerabilità e di emarginazione e rafforzare la coesione sociale e la mutua solidarietà, anche in favore delle popolazioni migranti;

che la L.R. n.13 del 6.07.2016 - “Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati” ha previsto interventi a sostegno dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati in Basilicata al fine di facilitare la loro integrazione

nel tessuto sociale, garantire pari opportunità, favorire la cittadinanza attiva e diffondere l'esercizio congiunto di diritti e doveri;

che la DGR n.529 del 14.05.2013 ha recepito l'Accordo Stato-regioni del 20.12.2012 rep. n.255/CSR - Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e delle Province Autonome;

VISTI il Piano Regionale Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha definito gli interventi necessari per conseguire gli obiettivi delle politiche sociali

il Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015, approvato con la D.C.R. n.317 del 24.07.2012,

che ha individuato nel triennio 2012-2015, le aree di bisogno nella rete dei servizi sociali e definito le funzioni di tutti gli attori che concorrono al sistema del welfare, ne ha ribadito il ruolo per la messa in rete delle risorse e per valorizzare le esperienze organizzative ed innovative;

VISTA la DGR n.917 del 7.07.2015 che ha approvato le “Linee guida per la formazione dei nuovi piani intercomunali dei servizi sociali e sociosanitari 2016-2018” tenendo conto nei profili di comunità, della presenza e dell'incidenza della popolazione straniera;

la D.G.R. n.241 del 16/3/16 “Attuazione delle Linee Guida per la formazione dei nuovi piani intercomunali dei servizi sociali e socio sanitari 2016-2018; D.G.R. n.917 del 7/7/15: Piano Regionale di Indirizzi”;

ATTESO che il Decreto legislativo n.142 del 18 agosto 2015 ha attuato la direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché la direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai

fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

che la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione n.8855 del 25/7/2014 - ha previsto l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) con impegno ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti;

che la DGR n.308 del 17 marzo 2015 ha definito "Disposizioni temporanee per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. - Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (CU. n. 77 del 10/01/2014);

che la DGR n.523 del 15.05.2016 ha recepito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e dalle Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo ai "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia",

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno ha emanato con Decreto Ministeriale n.6715 del 22/04/2016 un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI - obiettivo specifico 1 - obiettivo nazionale 1 - lett. e) e specificatamente:

- 1) "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompanati (MSNA)";

EVIDENZIATO che per consentire l'attuazione delle proposte progettuali candidate sull'Avviso sopracitato, occorre procedere all'approvazione di nuovi requisiti strutturali e gestionali delle strutture di prima accoglienza, a favore dei minori stranieri non accompagnati, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle stesse;

RILEVATO che il "numero dei minori stranieri non accompagnati" è in notevole aumento all'interno dei flussi migratori e che, nel superiore interesse del minore, occorre assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere e allo sviluppo anche sociale, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.176;

RITENUTO opportuno approvare i requisiti strutturali e gestionali per le strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati come dettagliatamente riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, integrando gli stessi, con i requisiti già previsti dalla DGR 308/201, tanto al fine di garantire condizioni adeguate di accoglienza ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) che interessano i flussi migratori della regione Basilicata;

STABILITO inoltre di dare ampia e capillare diffusione dei predetti requisiti di cui all'allegato "A", promuovendone l'applicazione nel territorio regionale tra gli Enti Locali, anche in relazione alle progettualità di cui all'Avvisi già citato, nell'ambito del programma FAMI - Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione sopracitato;

Su proposta dell'Assessora al ramo

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

di approvare i requisiti strutturali e gestionali per le strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati in coerenza con l'Avviso pubblico, emanato con Decreto Ministeriale n.6715 del 22/04/2016, per l'attivazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 -"Qualificazio-

ne del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”, come dettagliatamente riportati nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prevedere che le strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati siano soggette ad autorizzazione al funzionamento da parte dei competenti organismi nel rispetto della normativa vigente;

di dare ampia e capillare diffusione dei predetti requisiti di cui all’allegato “A”, promuovendone l’applicazione nel territorio regionale tra gli Enti Locali, anche in relazione alle progettualità di cui al precitato Avviso del programma FAMI - Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione.

Allegato A

Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" emanato dal Ministero dell'Interno in data 22/04/2016 – prot. 6715.

Definizione ed attività

I presenti requisiti si riferiscono alle strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

La struttura di accoglienza può essere insediata in un unico immobile (fino ad un massimo di 30 posti per la stessa struttura) o in più immobili diffusi sul territorio purché totalmente dedicati ai minori stranieri non accompagnati e per un totale complessivo di 50 posti letto.

Essa deve assicurare le seguenti attività:

- a) Trasferimento di MSNA, a cura degli operatori delle strutture di accoglienza, dai luoghi di arrivo/rintraccio e ingresso presso i centri.
 - a.1 trasferimenti di MSNA dai luoghi di arrivo
 - a.2 trasferimenti di MSNA dai luoghi di rintraccio
- b) Prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali
- c) Informazione e supporto legale propedeutici all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale e ricongiungimento familiare
- d) Assistenza sanitaria e supporto psico-sociale, in considerazione dello stato di vulnerabilità dei MSNA
- e) Trasferimento dei MSNA dalle strutture temporanee di prima accoglienza verso altre soluzioni di accoglienza di secondo livello (SPRAR) finalizzate all'autonomia

Requisiti di Accesso

Può essere accolto un totale complessivo di 50 minori stranieri non accompagnati, provenienti dai luoghi di sbarco/di rintraccio, suddivisi in più strutture con al massimo 30 p.l. .

L'accoglienza dovrà essere garantita a ciascun minore per un periodo non superiore a 60 giorni.

Requisiti strutturali

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni:

- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
- visitabilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
- agibilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

In particolare deve avere:

1. massimo 30 posti di accoglienza;
2. una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 9 per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più;
3. almeno un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto dotato di w.c., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati. Nel rapporto di cui sopra non si computano le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
4. arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona;
5. locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;

6. appositi locali, rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare ed in applicazione dei regolamenti comunitari di settore, per la somministrazione ed il consumo dei pasti (nel rispetto della cultura e della tradizione religiosa oltre che dell'età dei destinatari);
7. locale/i e servizi igienici ad uso esclusivo del personale;
8. locali per incontri individuali e di gruppo;
9. locale/i di adeguate dimensioni che consenta ai rappresentanti delle competenti Autorità di svolgere le attività finalizzate alle procedure di identificazione ed accertamento della minore età;
10. spazi per lavanderia, stireria, depositi, ecc. adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio;
11. ubicazione nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato in modo da consentire l'agevole e autonomo spostamento dei destinatari

La struttura deve essere organizzata in modo da garantire il rispetto delle differenze di genere ed essere dotata di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissa le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al loro benessere.

Personale

In ciascuna struttura dovranno operare équipe multidisciplinari così formate:

- un coordinatore/responsabile che opererà nelle strutture di accoglienza individuate ed avrà la responsabilità di tutti gli interventi dedicati ai MSNA all'interno delle strutture e dovrà interfacciarsi con il Ministero dell'Interno e con le Autorità competenti per l'efficace riuscita degli interventi dedicati ai MSNA;
- un operatore di vigilanza presente per le ore notturne;
- sei profili di educatore/operatore: quattro educatori professionali, un operatore legale ed un operatore amministrativo;
- cinque professionisti specializzati nell'ambito dei MSNA (un assistente sociale, uno psicologo, un medico dell'età evolutiva e/o Pediatra, un esperto di diritti dell'infanzia, un mediatore linguistico e culturale);
- un interprete/servizio di interpretariato.

Tutte le figure individuate quali membri dell'équipe multidisciplinare, dovranno avere almeno 3 anni di esperienza nell'ambito dell'accoglienza e assistenza in favore di minori stranieri non accompagnati.

Inoltre, in ordine alle singole figure sotto indicate, si considerano necessari:

1. Coordinatore:

- esperienza di almeno 2 anni, dei tre anni sopra richiesti, nello specifico ruolo di coordinatore di strutture di accoglienza dedicate all'accoglienza dei MSNA;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche.

2. Educatori professionali, almeno uno dei titoli sotto indicati:

- diploma di laurea in Pedagogia;
- diploma di laurea in Scienze dell'educazione;
- diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
- laurea in Educazione professionale;
- titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.

3. Operatori legali ed esperti diritti dell'infanzia:

- diploma di laurea in Giurisprudenza

4. Assistenti sociali:

- iscrizione all'albo

5. Psicologi

- iscrizione all'albo

6. Medici dell'età evolutiva e/o Pediatri:

- laurea in medicina con esperienza in età evolutiva (corso in medicina generale e/o auxologia e/o pediatria e/o neuropsichiatria infantile)

7. Mediatore linguistico culturale e interprete:

- adeguata conoscenza della lingua italiana
- buona conoscenza della lingua veicolare scelta ai fini della mediazione e dell'interpretariato tra quelle parlate dai gruppo nazionali, etnici e linguistici maggiormente rappresentati nel territorio in cui si opera (es. arabo, tigrigno, inglese francese)
- buona conoscenza dei codici culturali sottesi del gruppo immigrato di riferimento e del contesto in cui l'attività si svolge
- adeguate capacità comunicative, di relazione e di gestione dei conflitti
- diplomi specifici o partecipazione a corsi riconosciuti ed iscrizione ad eventuale Albo regionale.

Dovrà altresì essere previsto il personale necessario a garantire i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti (nel rispetto della cultura e della tradizione religiosa oltre che dell'età dei destinatari), fornitura di biancheria, vestiario, prodotti per l'igiene ecc...

Il suddetto personale deve prestare servizio a tempo pieno per un totale di 50 p.l.; nel caso di utilizzo di più immobili diffusi sul territorio la presenza di personale dovrà essere proporzionata al numero di minori accolti in ciascuna struttura, assicurando comunque personale idoneo in numero sufficiente a garantire le attività di cui sopra.

Modalità rilascio autorizzazione al funzionamento

Le strutture devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organismi competenti secondo la normativa vigente.

L'autorizzazione verrà rilasciata previa verifica dell'idoneità dei requisiti strutturali di cui al presente allegato, nonché, unitamente agli altri documenti finalizzati all'istanza, sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente di impegno a rispettare i requisiti gestionali e organizzativi definiti dal presente provvedimento, indicando la pianta organica.